

COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

REGOLAMENTO DEL "BARATTO AMMINISTRATIVO"

(Art. 24 della L. 164/2014)

CAPO I - DIPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Riferimenti legislativi

Articolo 2 – Oggetto e ambito di applicazione

Articolo 3 – Definizioni

Articolo 4 – Destinatari

Articolo 5 – Requisiti per l'attivazione degli interventi

Articolo 6 – Interventi di cura, recupero e valorizzazione su beni comuni urbani

CAPO II – PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Articolo 7 – Proposta di collaborazione

Articolo 8 - Patto di collaborazione

CAPO III - FORME DI SOSTEGNO

Articolo 9 – Riduzioni/esenzioni in materia di tributi locali

Articolo 10 – Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuali

Articolo 11 - Assicurazione

Articolo 12 – Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

CAPO IV - RESPONSABILITA' E VIGILANZA

Articolo 13 – Prevenzione dei rischi

Articolo 14 – Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15 - Clausule interpretative

Articolo 16 – Rinvio alla normativa vigente

Articolo 17 – Entrata in vigore

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Riferimenti legislativi

- 1. L'art. 118 della Costituzione prevede che: "Stato, Regioni, Provincie, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà".
- 2. L'art. 24 del Decreto Legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito nella Legge 11 novembre 2014, n. 164, prevede che: "I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzabili, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute".
- 3. L'art. 190 (Baratto amministrativo) del D.Lgs. n. 50/2016 "Nuovo Codice dei Contratti", conferma e rafforza la potestà degli enti territoriali di deliberare riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione, in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa.

Articolo 2 – Oggetto e ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento istituisce il "Baratto amministrativo", in armonia con i principi della Costituzione e dello Statuto comunale e fissa i criteri, le condizioni e le modalità per la realizzazione, sulla base di progetti, di interventi utili alla collettività, meglio esplicitati allo articolo 1, comma 2 del presente regolamento. In relazione alla tipologia degli interventi, il Comune di Santa Croce Camerina individua riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta.
- 2. Il Baratto amministrativo si applica nei casi in cui la collaborazione tra cittadini e Amministrazione comunale, per gli interventi da avviare, è richiesta su iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'Amministrazione comunale. La collaborazione tra i cittadini e l'Amministrazione comunale si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.
- 3. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento, le altre previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a persone ed enti pubblici e privati, in attuazione dell'art. 12 della Legge 241/1990.

Articolo 3 - Definizioni

- 1. Ai fini delle presenti disposizioni, si intendono per:
 - a. **beni comuni urbani**: le aree (aree verdi, piazze, strade, marciapiedi, ecc.) e gli immobili pubblici, che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri;
 - b. **Comune o Amministrazione comunale**: il Comune di S. Croce Camerina, nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;

- c. **cittadini attivi:** tutti i soggetti singoli o costituiti in forme associative, giuridicamente riconosciute, che si attivano per periodi di tempo limitati, per la cura, il recupero e la valorizzazione dei beni comuni urbani, ai sensi del presente regolamento;
- d. **proposta di collaborazione**: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, valorizzazione e recupero dei beni comuni. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
- e. **patto di collaborazione**: il patto attraverso il quale, Comune e cittadini attivi, definiscono l'ambito degli interventi di cura, recupero e valorizzazione dei beni comuni urbani;
- f. **interventi di cura, recupero e valorizzazione dei beni comuni urbani:** interventi di pulizia, di manutenzione, di abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero interventi volti alla loro valorizzazione, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso di aree degradate e di immobili inutilizzati, con finalità di interesse generale, per garantire e migliorare la loro fruibilità collettiva.

Articolo 4 - Destinatari

- 1. Il Baratto amministrativo secondo quanto previsto dall'art. 24 del D.L. n. 133/2014, è inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana.
- 2. Il "Baratto amministrativo" è aperto a tutti i cittadini residenti nel territorio del Comune di S. Croce Camerina di seguito definiti cittadini attivi.
- 3. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, recupero e valorizzazione dei beni comuni urbani come singoli o attraverso associazioni stabili e giuridicamente riconosciute.
- 4. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso le associazioni, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione, di cui all'articolo 8 del presente regolamento, rappresentano, nei rapporti con il Comune, l'associazione che assume l'impegno di svolgere gli interventi di cura, recupero e valorizzazione dei beni comuni urbani.
- 5. Gli interventi progettuali posti in essere di cittadini attivi, non comportano, in alcun modo, la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del Comune ai soggetti realizzatori.

Articolo 5 – Requisiti per l'attivazione degli interventi

- 1. I cittadini attivi, che intendono svolgere interventi, di cui al presente regolamento devono possedere i seguenti requisiti:
 - residenza nel Comune di S. Croce Camerina;
 - età non inferiore ad anni 18;
 - idoneità psico-fisica, in relazione alle caratteristiche dell'attività da svolgere;
 - assenza di condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena, su richiesta per delitti contro la P.A., il patrimonio, l'ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater-1 e per i delitti contro la libertà personale.
- 2. Per le associazioni, i requisiti richiesti, sono:
 - sede legale nel Comune di S. Croce Camerina;
 - scopi perseguiti compatibili con le finalità istituzionali del Comune di S. Croce Camerina;

- iscrizione nell'apposito Registro o Albo Regionale, come richiesto dalle normative vigenti.
- 3. I cittadini attivi impegnati nelle associazioni dovranno possedere, in ogni caso, i requisiti di cui al comma 1.

Articolo 6 - Interventi di cura, recupero e valorizzazione dei beni comuni urbani

1. Gli interventi dei cittadini attivi avranno carattere occasionale e non continuativo, e saranno finalizzati alla cura, al recupero ed alla valorizzazione dei beni comuni urbani, individuati dall'Amministrazione comunale o proposti dai cittadini attivi.

L'intervento è finalizzato a:

- a) integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune;
- b) migliorare la vivibilità e la qualità delle aree e degli immobili pubblici;
- c) assicurare la fruibilità collettiva delle aree e degli immobili pubblici, non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.
- 2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, gli interventi possono riguardare:
 - manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole;
 - sfalcio e pulizia dei cigli delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o di competenza comunale;
 - pulizia dei locali di proprietà comunale;
 - lavori di piccola manutenzione degli edifici comunali, con particolare riferimento ad edifici scolastici, centri storici, ecc.;
 - manutenzione delle aree adibite a parco gioco, arredo urbano, ecc...

CAPO II – PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Articolo 7 – Proposta di collaborazione

- 1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a secondo che:
 - a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'Amministrazione comunale:
 - b) la proposta sia presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente regolamento.
- 2. Nel caso di cui alla lett. a), comma 1, l'iter procedurale è definito da un avviso pubblico, con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.
- 3. Nel caso di cui alla lett. b), comma 1, l'ufficio comunale competente comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio, in relazione alla complessità dell'intervento e alla completezza degli elementi conoscitivi forniti.
- 4. Sono previste adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione della stessa.
- 5. La proposta di collaborazione dovrà indicare:
 - a) generalità complete del proponente (singolo o associato);
 - b) possesso dei requisiti richiesti;
 - c) attività a cui si intende partecipare, ovvero, proposte di attività da svolgere nell'ambito degli interventi previsti dal presente Regolamento;
 - d) disponibilità in termini di tempo;
 - e) eventuali attrezzature da mettere a disposizione.

- 6. La proposta di collaborazione viene sottoposta ad una prima valutazione <u>tecnica</u> e <u>finanziaria</u>, in relazione alle linee di programmazione delle attività dell'Amministrazione comunale.
- 7. L'ufficio competente deputato alla gestione della proposta, sulla base delle valutazioni acquisite, predispone tutti gli atti necessari finalizzati a rendere operativa la collaborazione e li sottopone alla Giunta Comunale, la quale definisce anche la tipologia, l'entità e le condizioni per l'applicazione a ciascun intervento della riduzione/esenzione tributaria nei casi rientranti nelle previsioni di cui all'art. 24 del D.L. 133/2014 e /o eventuali altre forme di sostegno.
- 8. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude, con la sottoscrizione del patto di collaborazione, ai sensi del successivo art. 8.
- 9. I patti di collaborazione, sottoscritti, sono pubblicati sul sito del Comune.
- 10. L'Amministrazione comunale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di stabilire un numero massimo di soggetti da coinvolgere negli interventi di cui al presente regolamento. In tal caso, le proposte verranno selezionate utilizzando i seguenti criteri (da intendersi in ordine gerarchico):
 - a) richieste-proposte presentate da associazioni;
 - b) richieste-proposte presentate dal cittadino singolo: reddito ISEE del richiedente più basso:
 - c) ordine di presentazione delle domande al protocollo;
- 11. In osservanza dei principi ispiratori del presente Regolamento, l'Amministrazione determinerà le agevolazioni di cui i cittadini attivi potranno beneficiare, purché in regola con il possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 4 del presente Regolamento.
- 12. Al fine di evitare la produzione di danni patrimoniali o di altro genere di responsabilità amministrativa e contabile, la concessione dei benefici potrà avere luogo soltanto se il progetto presenterà nel complesso caratteri di economicità in capo all'Amministrazione comunale.

Articolo 8 - Patto di collaborazione

- 1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui il Comune ed i cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione dei progetti proposti.
- 2. Il contenuto del patto può variare in relazione al grado di complessità e durata degli interventi concordati. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che il tipo di intervento presenta, definisce in particolare:
- a) l'oggetto e gli obiettivi dell'intervento che si vuole realizzare;
- b) la durata dell'intervento e le eventuali cause di sospensione o di conclusione anticipata;
- c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- d) le forme di sostegno messe a disposizione dal dall'Amministrazione comunale, modulate in relazione al valore aggiunto che l'intervento è potenzialmente in grado di generare, ed i costi da sostenere, relativi a:
 - acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione individuale, necessari per lo svolgimento delle attività;

- polizze assicurative;
- costi retativi a servizi necessari per l'organizzazione, il coordinamento e la formazione dei cittadini attivi;
- e) le garanzie, a copertura di eventuali danni arrecati al Comune, in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- f) le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e Amministrazione comunale;
- g) l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini attivi, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possono insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausule del patto;
- h) le cause di esclusione dei singoli cittadini, per inosservanza delle norme del presente regolamento o delle clausule del patto;
- i) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati;
- j) la riconsegna dei beni e ogni altro effetto rilevante;

CAPO III - FORME DI SOSTEGNO

Articolo 9 – Riduzioni/esenzioni in materia di tributi locali

- 1. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare, prevista dall'art. 52 del Decreto Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ai sensi dell'art. 24 della Legge 11 novembre 2014, n. 164, e dell'art. 190 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., può disporre riduzioni/esenzioni di specifici tributi, per attività poste in essere nell'ambito dei patti di collaborazione.
- 2. Annualmente, entro il termine per l'approvazione del bilancio, la Giunta propone al Consiglio Comunale il montante massimo di quanto compensabile mediante l'attivazione del patto di collaborazione, di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

Articolo 10 – Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuali

- Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito, i beni strumentali ed i materiali di consumo, necessari per lo svolgimento delle attività, compresi i dispositivi di protezione individuale per le attività di breve durata. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
- Il patto di collaborazione, di cui all'art. 8, può prevedere la possibilità, per il cittadino attivo, di utilizzare proprie apposite attrezzature, idonee e rispondenti ai requisiti minimi della normativa vigente, non possedute dal comune.

Articolo 11 - Assicurazione

1. I cittadini attivi, che attraverso le associazioni, sottoscrivono i patti di collaborazione, di cui all'articolo 8 del presente regolamento, rappresentano, nei rapporti con il Comune,

l'Associazione, che assume l'impegno di realizzare gli interventi definiti nella proposta di collaborazione. Le associazioni dovranno provvedere a propria cura agli adempimenti assicurativi necessari. Il cittadino/associazione risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.

2. I cittadini attivi singoli impegnati nei progetti, saranno assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi, connessa allo svolgimento delle attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività, in conformità alle previsioni di legge.

Articolo 12 – Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

- 1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, prevede e disciplina forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative e spazi dedicati negli strumenti informatici.
- 2. La visibilità concessa rappresenta una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

CAPO IV - RESPONSABILITA' E VIGILANZA

Articolo 13 - Prevenzioni dei rischi

- 1. Il Comune promuove, la formazione sui rischi potenzialmente connessi con le attività di realizzazione dei patti di collaborazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza.
- 2. I cittadini attivi si impegnano ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale, adeguati alle attività svolte nell'ambito del patto, ad agire con prudenza e diligenza ed a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.
- Con riferimento agli interventi a cui partecipano operativamente i cittadini attivi, va individuato un supervisore, cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2, nonché le modalità di intervento, indicate nel patto di collaborazione.

Articolo 14 – Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

- 1. Il patto di collaborazione indica e disciplina, in modo puntuale, i compiti concordati tra l'Amministrazione comunale e i cittadini attivi e le connesse responsabilità.
- 2. I cittadini attivi rispondono dagli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
- 3. I cittadini attivi assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15 – Clausule interpretative

 Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione comunale e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alle attività di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Articolo 16 - Rinvio alla normativa vigente

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, vigono le norme previste dal codice civile e dalla normativa di riferimento.

Articolo 17 - Entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione e dalla data di scadenza del periodo di pubblicazione dei 15 giorni, come previsto dall'art. 10 delle *Disposizioni sulla Legge in Generale* (preleggi-codice civile).
- 2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono abrogati tutti i precedenti provvedimenti, incompatibili o in contrasto con lo stesso
- 3. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione dalla durata di un anno.
- 4. Durante il periodo di sperimentazione l'Amministrazione comunale verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l'attuazione del presente regolamento, al fine di verificare la necessità di adottare interventi correttivi.